DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2000

recante modifica della decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi, per quanto riguarda l'Argentina

[notificata con il numero C(2000) 703]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/254/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile [1], modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 11 e 12,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 94/984/CE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 1999/549/CE [4], ha stabilito le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi. Sono previsti due diversi certificati, il modello A e il modello B. L'uso dell'uno o dell'altro certificato dipende dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.

(2) L'Argentina figura nell'allegato I della decisione 94/984/CE, in quanto paese autorizzato a fare uso del certificato redatto secondo il modello B di cui all'allegato II della medesima decisione.

(3) Nel luglio 1998 i servizi della Commissione hanno eseguito un'ispezione in Argentina per riesaminare la situazione del paese in riferimento alla malattia di Newcastle e tale paese ha trasmesso informazioni aggiuntive.

(4) In base ai risultati di tale ispezione ed alle informazioni fornite, la situazione dell'Argentina per quanto riguarda la malattia di Newcastle risulta migliorata.

(5) L'Argentina soddisfa i requisiti previsti dal certificato redatto secondo il modello A, che figura nell'allegato II della decisione 94/984/CE.

(6) La presente decisione deve applicarsi alle carni fresche di volatili certificate dal 1º aprile 2000.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione, la linea:

«AR	Argentina	B [2]»

è sostituita dalla linea seguente:

«AR	Argentina	A».

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.
[2] GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.
[3] GU L 378 del 21.12.1994, pag. 11.
[4] GU L 209 del 7.8.1999, pag. 36.

Articolo 2

La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1º aprile 2000.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2000.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione